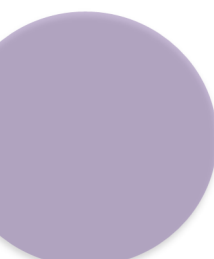


**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

17-21 LUGLIO
FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA NORMATIVA	3
LE INTERROGAZIONI	5
LE SENTENZE	6



LA NORMATIVA

DDL DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE: APPROVAZIONE DELLA CAMERA IN PRIMA LETTURA

Il disegno di legge di delega fiscale ha terminato l'esame in prima lettura presso la Camera ed è, attualmente, all'esame del Senato (**DdL 797/S**). Questa seconda fase dell'iter che dovrebbe concludersi entro fine mese per poi arrivare alla terza lettura entro l'11 di agosto, e avviare, quindi, i lavori sui decreti attuativi da settembre.

In particolare, tra le proposte approvate relative ai criteri direttivi della **revisione dell'IRPEF** rientrano:

1. l'**inserimento**, come richiesto dall'ANCE, anche della **rigenerazione urbana** e della **valorizzazione edilizia** (nella riformulazione che sostituisce l'espressione "valorizzazione edilizia" con "**rifunzionalizzazione edilizia**") anche valutando le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali;
2. la **garanzia di tutela del bene casa**, oltre che in proprietà, anche **in locazione**, con l'introduzione, così, di un **principio funzionale ad incentivare**, altresì, il mercato della **locazione residenziale**;
3. l'introduzione del principio relativo all'**applicazione**, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, **di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle **retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario o di premi di produttività** (e sulla tredicesima mensilità) per i redditi da lavoro dipendente;
4. nell'ambito dell'**estensione** della **cedolare secca** alla locazione di immobili non abitativi, la precisazione che il regime di favore si applica ove il conduttore sia un esercente attività di impresa ovvero di un'arte o una professione.

Per quel che riguarda, invece, la **riforma dell'IRES**, vengono previsti:

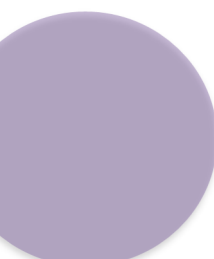
1. l'istituzione di un **doppio binario fiscale**, per cui accanto alla misura ordinaria dell'IRES al 24%, il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà prevedere **un'aliquota ridotta** se, nei **2 periodi d'imposta successivi** a quello in cui è stato prodotto, **il reddito** viene **impiegato** alternativamente:
 - **in investimenti**, con particolare riferimento a quelli qualificati;
 - **in nuove assunzioni**, ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Inoltre, per le **imprese** che **non beneficiano della citata riduzione** dell'IRES, viene prevista l'**incentivazione** sia degli **investimenti qualificati**, anche **attraverso il potenziamento dell'ammortamento**, sia delle **nuove assunzioni** anche **attraverso una maggiorazione della deducibilità dei costi** relativi;

2. il **rafforzamento** del processo di **avvicinamento** dei **valori fiscali** a quelli **civilistici**,

attraverso la **semplificazione** della disciplina del **Codice civile** in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di piccole dimensioni.

Infine, nel corso del passaggio del provvedimento alla Camera, il Governo ha ribadito la propria volontà di coinvolgere direttamente le Associazioni di categoria nell'attuazione dei principi della Delega, ed in particolare, quelli relativi alla semplificazione del sistema tributario e alla revisione degli adempimenti.



LE INTERROGAZIONI

INTERROGAZIONE 5-01134 - IL REQUISITO DELLA “NOVITÀ” PER GLI ACQUISTI IMMOBILIARI NELLE ZES

Lo scorso 19 luglio la Sottosegretaria di Stato per l'Economia e per le finanze, Lucia Albano ha risposto ad una interrogazione posta dall'On. Merola in merito **all'applicabilità o meno del requisito della “novità” all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali all'investimento effettuati nelle ZES**, fattispecie che accedono al credito d'imposta dallo scorso 1° maggio 2022.

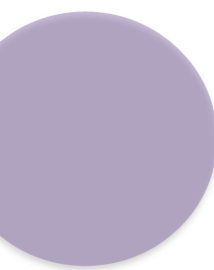
A questo proposito la Sottosegretaria, dopo aver ricordato che la disciplina delle Zone Economiche Speciali (ZES) è stata introdotta (Cfr. Artt. 4, 5 e 5-bis del DL 91/2017) per favorire sia lo sviluppo delle imprese già operanti in alcune aree del Paese, che l'insediamento di nuove realtà, richiama la Prassi Ade.

In particolare, la Risposta n. 310/2023 nella quale veniva chiarito che l'acquisto del compendio immobiliare oggetto di interpello, nel caso esaminato, non poteva essere agevolato con il credito d'imposta ZES, poiché lo stesso era già utilizzato dall'acquirente a diverso titolo e, dunque, risultava un investimento privo del requisito della «novità».

La posizione dell'Agenzia muove dal fatto che **il credito d'imposta ZES non gode di una propria disciplina organica ma opera «per rinvio» alle disposizioni del cd. Bonus Sud previsto dall'art.1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208/2015, che richiedono come presupposto per la fruizione del credito d'imposta per il Mezzogiorno, che il bene strumentale acquistato sia «nuovo».**

In particolare, la CM 34/E/2016 chiarisce che «Il citato comma 98 [...] prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”. Conseguentemente, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati».

Di conseguenza, conclude la Sottosegretaria, posto che la disciplina del credito d'imposta ZES non prevede esplicite eccezioni alle disposizioni sopra indicate, non è possibile derogarvi. Pertanto, qualora si volesse disapplicare il requisito della “novità”, nei casi di acquisto di terreni e di acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, ai fini della fruizione del credito d'imposta, occorrerebbe valutare un'apposita modifica normativa.



LE SENTENZE

CORTE DI GIUSTIZIA (QUARTA SEZIONE) DEL 4 MAGGIO 2023 – CAUSA C-516/21

La pronuncia verte sull'interpretazione dell'art. 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c)¹, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'IVA, e riguarda l'assoggettamento ad IVA di un'operazione di messa a disposizione di utensili e macchine, fissate stabilmente, nell'ambito dell'affitto di un fabbricato.

Secondo la giurisprudenza della Corte, quando un'operazione è costituita da un complesso di elementi e di atti occorre stabilire se questa dia luogo, ai fini dell'IVA, a due o più prestazioni distinte oppure ad una prestazione unica.

L'operazione costituita da una prestazione unitaria sul piano economico non deve essere artificialmente scomposta per non alterare la funzionalità del sistema dell'IVA.

Sussiste una prestazione unica quando più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso.

In particolare, una prestazione dev'essere considerata accessoria rispetto ad una prestazione principale se essa costituisce per la clientela non un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire, nelle migliori condizioni, del servizio principale offerto dal prestatore.

Nell'ambito di una prestazione economica unitaria, la prestazione accessoria condivide il medesimo trattamento fiscale riservato alla prestazione principale in materia di IVA.

Spetta al giudice del rinvio verificare se le prestazioni costituiscano o meno una prestazione economica unica.

In caso di risposta affermativa, in presenza di una prestazione economica unica composta da una prestazione principale esentata dall'IVA, consistente nell'affitto o nella locazione di un bene immobile, e da una prestazione accessoria, inscindibile dalla prestazione principale, in linea di principio esclusa da tale esenzione, la prestazione accessoria condivide il medesimo trattamento fiscale riservato alla prestazione principale.

Di conseguenza, secondo la Corte l'art. 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c)² della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nel caso

¹ Cfr. l'art. 135 paragrafo 2, primo comma, lettera c) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006: "2 Sono escluse dall'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera l), le operazioni seguenti: (...) c) le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente (...)".

² Cfr. nota 1

in cui tale locazione costituisca una prestazione accessoria rispetto ad una prestazione principale di affitto di un fabbricato, realizzata nell'ambito di un contratto di affitto concluso tra le stesse parti ed esentata in virtù dell'art. 135, paragrafo 1, lettera l)³, della direttiva IVA.

³ Cfr. l'art. 135 paragrafo 1, lett. l) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 "Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (...) l) l'affitto e la locazione di beni immobili (...)".